



**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE**
Provincia di Brescia

COPIA

**Deliberazione n.20
Del 27-12-2023**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
"BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE"**

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE RICOGNIZIONE NEGATIVA.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore 18:30, presso la Sala delle adunanze del Comune di Orzinuovi , previa l'osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti
MAFFONI GIANPIETRO	Presente
ZANETTI SIMONE	Presente
TELO' GIANANDREA	Presente
PLODARI GIANCARLO	Presente
STURLA GIANLUIGI	Assente
BERTOLETTI ELVIO	Presente
CAPORIZZO ANTONIO	Assente
MONDINI MARCO	Assente
FROSIO VANESSA	Presente
LOMBARDI CARLO MARIO	Presente
COLOSSI MIRKO	Presente
MICHELETTI COSTANZO	Assente
BONFIGLIO MARIA LAURA	Presente
BONISSONI NICOLA	Presente
CONFORTI LOREDANA	Assente
COLLA ANDREA	Assente
CARAVAGGI RITA	Presente
PAIARDI AMBROGIO	Assente
COMINOTTI FULVIO	Presente

Presenti 12
Assenti 7

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Generale dell'Unione, Dott. Gianfranco Antonelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, Sen. GIANPIETRO MAFFONI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - ✓ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - ✓ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

-l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;

-se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

-in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da entistrumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

-il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 euro;

-l'articolo 20, infine, vieta le *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*;

-per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU;

-infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Considerato che:

-l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la *“revisione straordinaria”* delle partecipazioni societarie;

-il Consiglio dell'Unione BBO con deliberazione n. 27 del 14/12/2018 ha adottato il

seguinte provvedimento: *“Revisione straordinaria delle partecipate – Ricognizione negativa”*;

-dall'esame ricognitivo istruito dall'Ufficio Segreteria generale risulta che attualmente l'Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale” non detiene partecipazioni in controllo pubblico che rientrano nel piano di razionalizzazione;

-che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione in Società, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 175/2016;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi Dott. Gianfranco Antonelli, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di dare atto che l'Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale” non detiene partecipazioni in controllo pubblico;

3. che l'esito di cui alla presente deliberazione, sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità stabilite dal D.M. 25/01/2015 e smi;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Antonelli e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia - sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

6. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.EE.LL. come risultato da separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge.

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE**
Provincia di Brescia

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE RICOGNIZIONE NEGATIVA.

Sono stati espressi i seguenti pareri

PARERE DI Regolarità tecnica

ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000, Favorevole.

Orzinuovi, lì 27-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianfranco Antonelli

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sen. GIANPIETRO MAFFONI

IL Vice Segretario Generale
F.to Dott. Gianfranco Antonelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione con inizio il giorno 28-12-2023 per 15 giorni consecutivi.

Orzinuovi, lì 28-12-2023

IL Vice Segretario Generale
F.to Dott. Gianfranco Antonelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione,
è stata dichiarata immediatamente eseguibile e
diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del T.U.E.L. n° 267/2000

Orzinuovi, lì 07-01-2024

IL Vice Segretario Generale
F.to Dott. Gianfranco Antonelli

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale

Orzinuovi, lì 28-12-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO